



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

letto oggi il ricorso che precede, visto l'art. 700 c.p.c.

ritenuto che, salvo ulteriore verifica nel contraddittorio fra la parte attrice e le convenute parti pubbliche, non sia accoglibile l'istanza attrice di estensione del contraddittorio a tutti gli insegnanti inseriti nelle graduatorie a esaurimento per le classi di interesse della ricorrente di tutti i n. 101 ambiti territoriali;

- che, infatti, non facendosi questione di un concorso su base nazionale, ma di una graduatoria provinciale, allo stato della normativa vigente riservata agli iscritti su base territoriale, non può dirsi l'esistenza di un interesse personale, concreto e attuale in capo agli iscritti nelle graduatorie delle province diverse da quella di Pisa, di interesse dell'attrice;

- che, quanto agli iscritti nella graduatoria locale, di un interesse alla partecipazione al giudizio potrebbe farsi questione solo in capo a coloro i quali fossero in effetto pregiudicati dall'inserimento dell'attrice, in quanto in esito destinati a collocarsi nella detta graduatoria in una posizione deteriore rispetto a quella attualmente ricoperta;

- che, peraltro, l'individuazione di tali contro interessati è allo stato impossibile per non essere specificata la collocazione che la ricorrente dovrebbe assumere nella graduatoria provinciale ove vi fosse effettivamente inserita

FISSA

per la comparizione della ricorrente e delle parti pubbliche l'udienza del 28/07/2015 ore 12:30 , disponendo che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati al convenuta a cura del ricorrente entro il 16.7.2015.

Pisa, 08/07/2015

IL GIUDICE del LAVORO

Dott. Elisabetta Tarquini





TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso che precede, visti gli artt. 415 e segg. c.p.c.,

ritenuto che, salvo ulteriore verifica nel contraddittorio fra la parte attrice e le convenute parti pubbliche, non sia accoglibile l'istanza attrice di estensione del contraddittorio a tutti gli insegnanti inseriti nelle graduatorie a esaurimento per le classi di interesse della ricorrente di tutti i n. 101 ambiti territoriali;

- che, infatti, non facendosi questione di un concorso su base nazionale, ma di una graduatoria provinciale, allo stato della normativa vigente riservata agli iscritti su base territoriale, non può dirsi l'esistenza di un interesse personale, concreto e attuale in capo agli iscritti nelle graduatorie delle province diverse da quella di Pisa, di interesse dell'attrice;

- che, quanto agli iscritti nella graduatoria locale, di un interesse alla partecipazione al giudizio potrebbe farsi questione solo in capo a coloro i quali fossero in effetto pregiudicati dall'inserimento dell'attrice, in quanto in esito destinati a collocarsi nella detta graduatoria in una posizione peggiore rispetto a quella attualmente ricoperta;

- che, peraltro, l'individuazione di tali controinteressati è allo stato impossibile per non essere specificata la collocazione che la ricorrente dovrebbe assumere nella graduatoria provinciale ove vi fosse effettivamente inserita

FISSA

per la comparizione della ricorrente e delle parti pubbliche l'udienza del 02/02/2016 ore 10:30, disponendo che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati al convenuto a cura del ricorrente nei termini di cui all'art. 415 c.p.c.

Avverte il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima di detta udienza.

Pisa, 08/07/2015



Fissazione udienza discussione n. cronol. 3249/2015 del 08/07/2015
RG n. 1022/2015

IL GIUDICE del LAVORO

Dott. Elisabetta Tarquini



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

Udienza 28/07/2015

Presenti i procuratori delle parti.

Il giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio che deve intendersi limitato ai soggetti inseriti utilmente nella graduatoria provinciale di interesse della ricorrente, invita le parti a documentare i nominativi di coloro che, ivi inseriti, sarebbero potenzialmente pregiudicati dall'inserimento dell'attrice sulla base del punteggio a lei astrattamente attribuibile.

Le parti chiedono a tal fine breve termine ed il giudice rinvia al 3.8.2015 ore 11,30

Il giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

Udienza 03/08/2015

Presenti i procuratori delle parti, la dott. Maiorano dichiara che sulla base del punteggio astrattamente spettante alla ricorrente i soggetti che potrebbero essere pregiudicati sono in numero di 79, come da graduatoria che esibisce e chiede di produrre.

L'avv. Orsucci prende atto della deduzione avversaria e per quanto a sua conoscenza la conferma.

Il giudice autorizza la produzione (in cartaceo, attesa la natura della parte), ritenuto quindi che il numero dei soggetti aventi titolo alla partecipazione al giudizio sia incompatibile con la notifica nelle forme ordinarie del ricorso, particolarmente nella presente fase cautelare,

visto l'art. 151 c.p.c. ritenuto che la forma più adeguata di pubblicità delle pretese attrice in relazione ai tempi del giudizio ed alle esigenze di adeguatezza del contraddittorio sia rappresentata dalla pubblicazione del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione e del presente provvedimento sul sito internet del Ministero e di quello dell'ambito territoriale di Pisa, ordina all'amministrazione la detta pubblicazione nel termine di giorni 5 da oggi e per almeno i quindici giorni successivi.

Fissa per l'ulteriore corso l'udienza del 31.8.2015 ore 9.30.

Il giudice

